

1-2-2-7
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

ACC

10000 112011030

G/37

January

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

10000 | 120 | 1030

G/37

Policy for Returned-Dismissed Italian Soldiers
January 1945

1429

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

CONFIDENTIAL

SUBJECT: Policy for dismissed returned Italian Soldiers

LAND FORCES SUB-COM. A.C.
(M.M.I.A.)
File No. G/37 ←
31 Jan 45

TO : PATRIOT SUB-COM. A.C.
DISPLACED PERSONS SUB-COM. A.C.
LEGAL SUB-COM. A.C.

1. Reference is made to the translated copy of a draft submitted by the Council of Ministers dealing with the program for returned soldiers. A copy of this draft was furnished you.
2. The subject has now been passed to MMIA for action.
3. May MMIA please have your comments on the draft not later than ~~14 Jan 45~~
7 Feb 45

[Signature]
Major General
M. M. I. A.

7379

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

G1

This is a political matter with which we
are not concerned.

We do not communicate with the
Council of Ministers.

~~the~~ All ~~other~~ opinions should be
coordinated by Civil Affairs.

I have no remarks on the draft -

(R)

Civil Affairs Sec.

Returned to you for action please.

See above comments.

S. J. F. J. J. J.
Jt. Sec. GS

Ind. Forces Sub Com

M. M. A.

G

10 Jan.

7378

11431

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERMEMORANDUM

SUBJECT:

FILE No.

TO Hand Letter Sub Group

6 JAN 1945 194

Enclosed is a letter to the Council of Ministers and
a draft of a decision creating a High Commission for dealing
with returned soldiers. The letter has not been acknowledged.

A translation of the decision is also attached
of the translation from French into English.

- Petrol.
- Industrial Personnel } etc.
- Legat.

Will you please deal with the matter listed with the
Council of Ministers.

[Handwritten signature]
Chen 12

6 JAN 1945

7377

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020



Roma, 5 gennaio 1945

Presidenza del Consiglio dei Ministri

16237.1/1.1.2

Caro Colonnello,

d'ordine di S.E. il Presidente
del Consiglio Le rimetto lo schema di decreto
legislativo luogotenenziale istitutivo dell'Al-
to Commissariato per i reduci di guerra, che
dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei Mini-
stri insieme con i provvedimenti riguardanti il
nuovo Ministero dell'Italia Occupata, già a Lei
noti.-

Con i migliori ossequi

Lu

A. Lombardo

Colonnello
R.G.F. Spicer
Direttore della Sottocommissione
Governo Locale
Commissione Alleata = Roma =

7376

4615

TRANSLATION NO. 454

HUMBERT OF SAVOY
Prince of Piedmont
Lieutenant General of the Kingdom

By virtue of the authority delegated to us; and

Whereas the R.D.L. No. 107 of 6 April 1944, regarding the institution of a High Commissariat for Prisoners of War; and

Whereas the Lt. General's legislative decree No. 319 of 9 November 1944, for the formation of a National Commission and an Office for the Patriots of liberated Italy; and
Whereas the Lt. General's decrees.....instituting the Ministry of occupied Italy; and

Whereas the Lt. General's decree law No. 151 of 25 June 1944; and

Whereas the decision of the Council of Ministers; and

On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister Secretary of State and Minister for the Interior, in accord with the Ministers Secretaries of State for Foreign Affairs, for the Treasury, for War, for the Navy, for the Air-force, for Public Education, for Industry, Commerce and Labour, and for occupied Italy;

WE HEREBY SANCTION AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

Art. 1.

A High Commissariat shall be instituted for returned soldiers.

The High Commissioner shall be appointed by Lt. General's Decree, on the proposal of the President of the Council of Ministers, after hearing the Council.

Art. 2.

For the purposes of the present decree, the following are considered returned soldiers:

- 1) Soldiers, of any corp, or grade, who have taken part in the second world war; from the moment they are dismissed;
- 2) Patriots: from the moment they are demobilized;
- 3) Interned soldiers or prisoners of war; from the moment they are repatriated or, if liberated in Italian territory, from the moment they are liberated.

Art. 3.

The High Commissariat for returned soldiers:

cupied Italy; and

Whereas the Lt. General's decree law No. 151 of 25 June 1944; and
Whereas the decision of the Council of Ministers; and

On the proposal of the President of the Council of Ministers, Prime Minister
Secretary of State and Minister for the Interior, in accord with the Ministers Secre-
taries of State for Foreign Affairs, for the Treasury, for War, for the Navy, for the
Air-force, for Public Education, for Industry, Commerce and Labour, and for occupied
Italy;

WE HEREBY SANCTION AND PROMULGATE AS FOLLOWS:

art. 1.

A High Commissariat shall be instituted for returned soldiers.
The High Commissioner shall be appointed by Lt. General's Decree, on the proposal
of the President of the Council of Ministers, after hearing the Council.

art. 2.

For the purposes of the present decree, the following are considered returned
soldiers:

- 1) Soldiers, of any corp or grade, who have taken part in the second world war; from
the moment they are dismissed;
- 2) Patriots: from the moment they are demobilized;
- 3) Interned soldiers or prisoners of war: from the moment they are repatriated or, if
liberated in Italian territory, from the moment they are liberated.

art. 3.

The High Commissariat for returned soldiers:

- a) shall facilitate the soldiers' rapid and orderly return to their homes, after being
dismissed or demobilized or repatriated, and shall give them every assistance to reach
their places of destination;
- b) shall insure the soldiers employment in the various productive activities;
- c) provide for facilitating the instruction and professional reeducation of the returned
returned soldiers, for the purpose of insuring their highest productive efficiency,
in relation to their individual aptitudes and capacity;
- d) shall urge the institution of enterprises, especially of cooperative form, in order
to employ the soldiers in the most profitable manner both in Italy and abroad;
- e) shall provide the returned soldiers who are truly in need, with every possible
assistance, moral and material, with the exception of the assistance entrusted to the
Ministry of occupied Italy to the patriots in the regions just liberated.

The powers of the High Commissariat for prisoners of war, instituted by R.D.L.
No. 107 of 6 April 1944, and the High Commissariat for the moral and material
assistance to war refugees, instituted by R.D.L. No. 137 of 29 May 1944, remain un-
changed.

7375

Art. 4

The High Commissariat shall effect every necessary coordination between the administration's concerned, in everything regarding assistance to returned soldiers, and coordinate all initiatives, even private, in favour of the returned soldiers.

It shall work directly with the organs of the Allied Commission and shall communicate directly with the public administrations and concerns.

Art. 5

The High Commissariat shall be under the direct control of the President of the Council of Ministers and have its office in the same building.

French offices may be instituted, on the proposal of the High Commissioner, by decree of the President of the Council of Ministers.

Art. 6

A Board of consultation for returned soldiers shall be instituted in the High Commissariat. It shall be presided by the High Commissioner for returned soldiers and shall be composed of:

- a) The High Commissioner for prisoners of war;
- b) The High Commissioner for moral and material assistance for war refugees;
- c) The President of the National Institution for war invalids;
- d) The President of the National for war mutilated and invalids;
- e) The President of the National Institution for combatants;
- f) The President of the National Association for combatants;

The above members, if they are absent or unable to attend, may be represented by their delegates.

The delegates of the administrations concerned shall take part in the meetings of the board, following their appointment by the respective Ministers and on the request of the High Commissioner, in connection with each single problem submitted to him for examination.

The High Commissioner shall have the power to invite persons particularly expert in each problem to be discussed, to each meeting of the Board.

Art. 7

The High Commissioner shall have a general secretary under him, chosen among the State officials of grade not lower than the 5th and nominated by decree of the President of the Council of Ministers, on the proposal of the High Commissioner.

Art. 8

The High Commissioner shall be compensated for his office to an amount which will

A Board of consultation for returned soldiers shall be instituted in the High Commissariat. It shall be presided by the High Commissioner for returned soldiers and shall be composed of:

- a) The High Commissioner for prisoners of war;
- b) The High Commissioner for moral and material assistance for war refugees;
- c) The President of the National Institution for war invalids;
- d) The President of the National for war mutilated and invalids;
- e) The President of the National Institution for combatants;
- f) The President of the National Association for combatants;

The above members, if they are absent or unable to attend, may be represented by their delegates.

The delegates of the administrations concerned shall take part in the meetings of the board, following their appointment by the respective Ministers and on the request of the High Commissioner, in connection with each single problem submitted to him for examination.

The High Commissioner shall have the power to invite persons particularly expert in each problem to be discussed, to each meeting of the Board

Art. 7

The High Commissioner shall have a general secretary under him, chosen among the State officials of grade not lower than the 5th and nominated by decree of the President of the Council of Ministers, on the proposal of the High Commissioner.

Art. 8

The High Commissioner shall be compensated for his office to an amount which will be fixed by decree of the President of Ministers, in accord with the Minister of the Treasury.

Art. 9

The High Commissioner shall provide for the operation of his office with personnel, both civil and military, recommended by other State administrations.

He shall also have the power to employ temporary personnel, according to the regulations of R.D.L.No. 100 of 4 Feb. 1937 and following amendments. The maximum number of temporary employees shall be fixed by decree of the President of Council of Ministers, in accord with the Minister of the Treasury, on the proposal of the High Commissioner.

Art. 10

The expenses for the operation of the High Commissariat shall be charged to estimate account of the expenses in the budget of the Ministry of the Treasury, section of the Presidency of the Council of Ministers, by means of special allotments. The latter shall be administ

to the

7374

- 3 -

be administered by the High Commissioner, in observing the rules of the State accountancy. For this purpose he shall exercise all the powers held by the Ministers. In opening credits, the High Commissioner shall be authorized to surpass the limits fixed by art. 56 of the Royal Decree No. 2440 of 18 November 1923, both as regards the nature of the expenses and their amount.

The Minister of the Treasury shall be authorized to make the consequent variations in the budget.

Art. 11

With a letter provision will be issued rules for coordinating the powers of the High Commissariat for returned soldiers with those of the High Commissariat for prisoners of war and those of the national commission and the office for patriots of liberated Italy.

Art. 12

The present decree shall come into force on the day following its publication.
No order, etc.

1438

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

Art. 12

The present decree shall come into force on the day following its publication.
We order, etc.

7373

Schena di decreto legislativo Luogotenenziale per la costituzione di un Alto Commissariato per i reduci di guerra.

RELAZIONE

Tra i più gravi problemi che il Paese deve affrontare e risolvere, in conseguenza del conflitto, è quello dell'assistenza ai reduci di guerra. Con la liberazione dell'intero territorio nazionale e, in un prossimo avvenire, con il ritorno in Patria delle grandi masse di prigionieri e di deportati, il problema assumerà la sua più vasta portata e complessità, ma già si cominciano a delineare i suoi più gravi aspetti, si da richiedere l'adozione di immediate provvidenze.

Fattori di ordine sociale e di ordine economico, oltreché alto regioni morali, impongono di assicurare ai reduci ogni possibile forma di assistenza, affinché il loro ritorno alla vita civile ed al lavoro avvenga nei modi più conformi ai bisogni ed alle aspirazioni individuali e più rispondenti alle esigenze collettive.

Attualmente, com'è noto, già esistono due organismi per i combattenti: l'Opera Nazionale e l'Associazione Nazionale.

In base al Regolamento legislativo approvato con R.D.L. 16 settembre 1926, n. 1606, l'Opera Nazionale per i Combattenti, istituita dal

D.Lgt. 16 dicembre 1917, n. 1970, ha lo scopo di "concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del Paese, provvedendo principalmente alla trasformazione fondiaria delle terre ed all'incremento della piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione e favorire la esistenza stabile sui luoghi di una più densa popolazione agricola."

Tale ordinamento, assegnandogli una finalità ed una sfera di azione ben definite,

gionieri e di deportati, il problema assumerà la sua più vasta portata e complessità, ma già si cominciano a delineare i suoi più gravi aspetti, si da richiedere l'adozione di immediate provvidenze.

Fattori di ordine sociale e di ordine economico, oltrechè alte ragioni morali, impongono di assicurare ai reduci ogni possibile forma di assistenza, affinché il loro ritorno alla vita civile ed al lavoro avvenga nei modi più conformi ai bisogni ed alle aspirazioni individuali e più rispondenti alle esigenze collettive.

Attualmente, com'è noto, già esistono due organismi per i combattenti: l'Opera Nazionale e l'Associazione Nazionale.

In base al Regolamento legislativo approvato con R.D.L. 16 settembre 1926, n. 1606, l'Opera Nazionale per i Combattenti, istituita dal D.Lgt. 16 dicembre 1917, n. 1970, ha lo scopo di "concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del Paese, provvedendo principalmente alla trasformazione fondiaria delle terre ed all'incremento della piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione e favorire la esistenza stabile sui luoghi di una più densa popolazione agricola."

Tale ordinamento, assegnandogli una finalità ed una sfera di azione ben definite, come quello che attengono allo sviluppo economico sociale del Paese, configura l'ente in parola come uno strumento indirizzato dell'intervento statale nel campo della produzione. Esula, pertanto, dai fini immediati dell'ente, ogni diretta forma di assistenza morale ed economica in favore dei combattenti. L'elevazione morale o materiale di questi costituisce pur sempre il fine meditato dell'ente, ma solo in quanto si concretano nell'adempimento dello scopo istituzionale.

7372

(1304)

4615

nale.

Mentre, conformemente a tale ordinamento, l'attività dell'Opera si è andata sempre specificando sul terreno dell'attività economico-produttiva, la funzione di carattere assistenziale si è, invece, sviluppata nel campo d'azione di un diverso organismo: l'Associazione nazionale dei combattenti. Lo statuto di questo, approvato con R.D. 24 giugno 1923, n. 1371, prevede "ogni forma di assistenza che possa aiutare i combattenti a superare le difficoltà della vita e ad assolvere i loro doveri sociali in Italia e all'estero".

E' da rilevare, in proposito, che, allo stato attuale, le sfere di azione dei due enti sono nettamente delimitate dall'art. 5 del citato regolamento legislativo. In base a tale disposizione, infatti, una quota delle rendite dell'Opera viene annualmente destinata ai fini di assistenza in favore dei combattenti e versata alla predetta Associazione.

Non sembra, d'altra parte, possibile assegnare nuovi e più vasti compiti all'Associazione. Questo è e resta una organizzazione a base associativa, destinata ad operare nell'ambito dei suoi aderenti secondo le norme del proprio statuto.

Ora, l'assistenza in favore dei reduci si profila come una funzione essenzialmente statale e richiede adeguati strumenti e mezzi d'azione.

Si è, pertanto, manifestata la opportunità di costituire un Alto Commissariato per i reduci di guerra. A ciò provvede l'unito schema di decreto legislativo Luogotenenziale, di cui si illustrano brevemente le disposizioni più salienti.

...tentati a superare le difficoltà della vita e ad assolvere i loro doveri sociali in Italia e all'estero".

E' da rilevare, in proposito, che, allo stato attuale, la sfera di azione dei due enti sono nottamente delimitate dall'art.5 del citato regolamento legislativo. In base a tale disposizione, infatti, una quota delle rendite dell'Opera viene annualmente destinata ai fini di assistenza in favore dei combattenti e verante alla predetta Associazione.

Non sembra, d'altra parte, possibile assegnare nuovi e più vasti compiti all'Associazione. Questa è e resta una organizzazione a base associativa, destinata ad operare nell'ambito dei suoi adoriati secondo le norme del proprio statuto.

Ora, l'assistenza in favore dei reduci si profila come una funzione essenzialmente statale e richiede adeguati strumenti o mezzi d'azione.

Si è, pertanto, manifestata la opportunità di costituire un Alto Commissariato per i reduci di guerra. A ciò provvede l'unito schema di decreto legislativo luogotenenziale, di cui si illustrano brevemente le disposizioni più salienti.

O

O

O

L'art.1 istituisce l'Alto Commissariato per i reduci di guerra e dispone che l'Alto Commissario è nominato con D.L. del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio stesso.

L'art.2 delimita la sfera d'azione del nuovo organismo, nella quale sono compresi sia i militari, sia i patrioti.

La competenza dell'Alto Commissariato (art.2) è limitata ai reduci della presente guerra. Sembra, infatti, logico che solo per essi si impon

7371

sono particolari provvidenze, giacchè i combattenti della precedente guerra mondiale, già beneficiari dei numerosi vantaggi ad essi accordati, non si trovano di fronte ad immediati problemi di vita o di avvenire.

All'Alto Commissariato sono, altresì, assegnati i compiti assistenziali che si riferiscono ai prigionieri di guerra ed ai militari internati, che ritornano in Patria. Si rileva in proposito che l'azione dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, istituita con il R.D.L. 6 aprile 1944, n. 107, riguarda unicamente coloro che si trovano in stato di prigionia o d'internamento e cessa col cessare di tale stato; onde sembra opportuno affidare espressamente al nascente organismo l'assistenza dei militari che rimpatriano, mentre analoghi compiti sono già attribuiti, nei riguardi dei civili ex internati o deportati, all'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra, istituito con il R.D.L. 20 maggio 1944, n. 137.

La funzione assistenziale dell'Alto Commissariato (art. 3) è intesa nel senso più lato. Esso è, infatti, chiamato ad assicurare l'impiego dei reduci nelle diverse attività produttive, a curare l'istruzione o la rieducazione professionale, a promuovere la costituzione di imprese per l'impiego delle loro energie produttive, a fornire ogni possibile forma di assistenza morale e materiale.

L'art. 4 specifica che l'Alto Commissariato attua ogni necessario coordinamento tra le Amministrazioni interessate o coordina le iniziative, anche private, in favore dei reduci.

L'Alto Commissariato è posto alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 5). Per rendere più diretta ed efficace l'opera assistenziale del nuovo organismo, è prevista la facoltà di far luogo alla istituzione di uffici periferici da esso dipendenti.

semora, opportuno rifiutare espressamente al nascente organismo l'assistenza dei militari che rimpatriano, mentre analoghi compiti sono già attribuiti, nei riguardi dei civili ex internati o deportati, all'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra, istituito con il R.D.L. 20 maggio 1944, n. 137.

La funzione assistenziale dell'Alto Commissariato (art.3) è intesa nel senso più lato. Esso è, infatti, chiamato ad assicurare l'impiego dei reduci nelle diverse attività produttive, a curarne l'istruzione o la rieducazione professionale, a promuovere la costituzione di imprese per l'impiego delle loro energie produttive, a fornire ogni possibile forma di assistenza morale e materiale.

L'art.4 specifica che l'Alto Commissariato attua ogni necessario coordinamento tra le Amministrazioni interessate o coordina le iniziative, anche private, in favore dei reduci.

L'Alto Commissariato è posto allo diretto dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.5). Per rendere più diretta ed efficace l'opera assistenziale del nuovo organismo, è prevista la facoltà di far luogo alla istituzione di uffici periferici da esso dipendenti.

L'art.6 costituisce presso l'Alto Commissariato una Giunta consultiva, presieduta dall'Alto Commissario o di cui fanno parte i capi degli organismi preesistenti più idonei, in ragione delle loro specifiche funzioni e dell'esperienza già acquisita in campi analoghi, ad illuminare e sorreggere l'opera dell'Alto Commissario. La Giunta predetta consente anche un utile coordinamento dell'attività del nuovo organismo con quella degli istituti consimili. Alla stessa Giunta partecipano, altresì, i delegati delle Amministrazioni interessate ai singoli problemi di discus-

tere, nonchè gli esperti che l'Alto Commissario ha facoltà di farvi intervenire.

Gli articoli 7 - 9 riguardano la organizzazione interna dell'Alto Commissariato ed il personale da adibire ai suoi servizi. L'art. 10 pone le spese occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato a carico del Ministero del Tesoro e detta norme per rendere più sollecita e snella l'amministrazione dei fondi, in relazione ai compiti che al nuovo organo sono assegnati.

L'art. 11 prevede che, con successivo regolamento emanato dalle norme necessarie per il coordinamento dei compiti dell'Alto Commissariato con quelli dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e con quelli della Commissione nazionale e dell'Ufficio per i patrioti.

1446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785020

L'art.11 prevede che, con successivo decreto, il monto saranno emanate le norme necessarie per il coordinamento dei compiti dell'Alto Commissariato con quelli dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e con quelli della Commissione nazionale e dell'Ufficio per i patrioti.

7370

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, per la costituzione di una Commissione nazionale o di un ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato o Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e il lavoro, e per l'Italia occupata;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

E' istituito un Alto Commissariato per i reduci di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Art. 2

tuisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e il lavoro, e per l'Italia occupata;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

E' istituito un Alto Commissariato per i reduci di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Art. 2

Agli effetti del presente decreto, sono considerati reduci:

- 1) i militari, di qualunque corpo e grado, che abbiano partecipato alla seconda guerra mondiale: dal momento del loro collocamento in congedo;
- 2) i patrioti: dal momento della loro mobilitazione;
- 3) i militari internati o prigionieri di guerra: dal momento del loro rimpatrio o, se siano liberati in territori italiani, dal momento della loro liberazione.

7369

Art. 3

L'Alto Commissariato per i reduci di guerra:
a) agevola il rapido ed ordinato smistamento dei reduci, all'atto del loro collocamento in congedo o della loro smobilitazione o del loro rimpatrio, e presta ad essi ogni necessaria assistenza nel raggiungimento dei luoghi di destinazione;

b) assicura l'impiego dei reduci nelle diverse attività produttive;

c) provvede a facilitare l'istruzione e la rieducazione professionale dei reduci, al fine di assicurare il loro più alto rendimento produttivo, in relazione alle attitudini ed alle capacità individuali;

d) promuove la costituzione di imprese, soprattutto in forma cooperativa, per il più proficuo impiego dei reduci, sia in Italia, sia all'estero;

e) fornisce ai reduci, che si trovino in stato di comprovato bisogno, ogni possibile assistenza, morale e materiale, salvi i compiti assistenziali affidati al Ministero dell'Italia occupata nei riguardi dei patrioti delle zone appena liberate.

Restano ferme le attribuzioni dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, istituito con il R. decreto legge 6 aprile 1944, n. 107, e dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra, istituito con il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 137.

duali;

d) promuove la costituzione di imprese, soprattutto in forma cooperativa, per il più proficuo impiego dei reduci, sia in Italia, sia all'estero;

e) fornisce ai reduci, che si trovino in stato di comprovato bisogno, ogni possibile assistenza, morale e materiale, salvi i compiti assistenziali affidati al Ministero dell'Italia occupata nei riguardi dei patrioti delle zone appena liberate.

Restano ferme le attribuzioni dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, istituito con il R. decreto legge 6 aprile 1944, n. 107, e dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra, istituito con il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 137.

Art. 4

L'Alto Commissariato attua ogni necessario coordinamento tra le Amministrazioni interessate, in quanto attiene all'assistenza dei reduci di guerra, e coordina le iniziative, anche private, in favore dei reduci.

Esso tratta direttamente con gli organi della Commissione Alleata e corrisponde direttamente con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici.

7368

Art. 5

L'Alto Commissariato è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso di questa.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere istituiti, su proposta dell'Alto Commissario, uffici periferici.

Art. 6

Presso l'Alto Commissariato è istituita una Giunta consultiva per i reduci di guerra. Essa è presieduta dall'Alto Commissario per i reduci di guerra e ne sono componenti:

- a) l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra;
- b) l'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;
- c) il Presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
- d) il Presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;
- e) il Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti;
- f) il Presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti.

I membri di cui sopra possono, in caso di assenza o di impedimento, farsi sostituire da loro delegati.

Alle riunioni della Giunta intervengono, previa designazione dei rispettivi Ministri e su richiesta dell'Alto Commissario, i delegati delle Amministrazioni interessate, in relazione ai singoli problemi deferiti al suo esame.

L'Alto Commissario ha facoltà di invitare alle singole riunioni della Giunta persone particolarmente esperte nei singoli problemi da discutere.

i reduci di guerra e ne sono componenti:

- a) l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra;
- b) l'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;
- c) il Presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;
- d) il Presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;
- e) il Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti;
- f) il Presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti.

I membri di cui sopra possono, in caso di assenza o di impedimento, farsi sostituire da loro delegati.

Alle riunioni della Giunta intervengono, previa designazione dei rispettivi Ministri e su richiesta dell'Alto Commissario, i delegati delle Amministrazioni interessate, in relazione ai singoli problemi deferiti al suo esame.

L'Alto Commissario ha facoltà di invitare alle singole riunioni della Giunta persone particolarmente esperte nei singoli problemi da discutere.

Art. 7

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto tra i funzionari dello Stato, di grado non inferiore al quinto, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

7367

Art. 8

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 9

L'Alto Commissariato provvede al funzionamento dei propri servizi con personale, sia civile sia militare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato.

Esso ha, altresì, facoltà di assumere personale avventizio, con le modalità stabilite dal R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive modificazioni. Il numero massimo degli avventizi sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 10

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con la osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri. Per le aperture di credito, l'Alto Commissario è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite di somma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11

1454

modalità stabilite dal R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive modificazioni. Il numero massimo degli avventizi sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 10

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con la osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri. Per le aperture di credito, l'Alto Commissario è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite di somma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme per il coordinamento delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per i reduci di guerra con quelle dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e con quelle della Commissione nazionale e dell'Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Ordiniamo, ecc.

7366

I 455